

ISTRUZIONI SULLA COMPILAZIONE DEL MODULO “REGISTRAZIONE NEONATI”

(Il modulo è disponibile in formato ODT e Word 97 – 2003 “scegliere quello appropriato”)

N.B.: Compilare l’Atto in ogni sua parte, completando e integrando parti laddove necessario. Le parti in rosso devono essere accuratamente controllate e compilate, mantenendo rigorosamente il formato delle Maiuscole e minuscole come originariamente riportato. Una volta ultimata la compilazione, le parti in rosso dovranno essere convertite nel colore blu uguale a quello del restante testo.

- 1) Il modulo dovrà essere presentato categoricamente dalla madre, entro tre giorni dalla nascita, presso la clinica dove è avvenuto il parto o, in caso di parto in luogo privato e senza assistenza del personale sanitario, in Comune, entro dieci giorni (“vedi sotto” D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- 2) Compilare l’indirizzo.
- 3) Inserire il numero di protocollo (vedi istruzioni “Registro protocollo”) interno con le iniziali del proprio nominativo, il numero progressivo e l’anno in corso, riportare a lato la località e la data di presentazione.
- 4) Compilare i dati mancanti.
- 5) Allegare all’atto il Certificato di avvenuta nascita, rilasciato dal personale medico dell’ospedale, clinica, o altra struttura paritetica che ha assistito al parto o, se non in possesso, cancellare la relativa nota riferita all’Allegato.
- 6) In caso di presentazione presso gli uffici comunali, richiedere agli addetti dell’ufficio Anagrafe e Stato Civile, così come indicato sull’atto stesso, l’affissione dell’atto sull’Albo pretorio.
- 7) Autografare solo innanzi al ricevente, sia in caso di presentazione al personale sanitario (in questo caso cancellare le voci riferite ai testimoni) sia all’Ufficiale dello stato civile. Se per motivi improrogabili non è possibile presentarsi personalmente all’ufficio anagrafico, inviare entro i termini previsti email pec o raccomandata A/R ordinaria, allegando copia del documento d’identità.

ATTENZIONE!

Non autografare l’atto di registrazione di nascita (Parte I Serie A) se le richieste non sono accolte, ma far annotare i motivi di mancata sottoscrizione sull’Atto stesso. “Le richieste sono accolte quando sull’Atto sono trascritte integralmente (o quanto meno le parti essenziali) le volontà espresse sul Dispositivo”. In ogni caso sull’Atto di nascita deve comparire la figura di Madre e non quella di Puerpera o similari.

Con questo atto si rivendica il ruolo di madre, la patria potestà sul figlio/a, nonché la proprietà dello stesso e l’amministrazione del relativo soggetto giuridico e paritetici.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396

(Dichiarazione di nascita)

Art. 30 c. 1

La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

c. 3

Se la puerpera non è stata assistita da personale sanitario, il dichiarante che non è neppure in grado di esibire l'attestazione di constatazione di avvenuto parto, produce una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

c. 4

La dichiarazione può essere resa, entro **dieci giorni** dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o in alternativa, entro **tre giorni**, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. ...

c. 7

I genitori, o uno di essi, se non intendono avvalersi di quanto previsto dal comma 4, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi, ove il dichiarante non esibisca l'attestazione della avvenuta nascita, il comune nel quale la dichiarazione è resa deve procurarsela presso il centro di nascita dove il parto è avvenuto, salvo quanto previsto al comma 3.

(Dichiarazione tardiva)

Art. 31 c. 1

Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. In tal caso l'ufficiale dello stato civile procede alla formazione tardiva dell'atto di nascita e ne dà segnalazione al procuratore della Repubblica.

c. 2

Nel caso in cui il dichiarante non produca la documentazione di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, o non indichi le ragioni del ritardo, la dichiarazione di nascita può essere ricevuta solo in forza di decreto dato con il procedimento della rettificazione. A tale fine l'ufficiale dello stato civile informa senza indugio il procuratore della Repubblica per il promovimento del relativo giudizio.

N.B.

Massimario di Stato Civile par. 5.1 17:

“Le indicazioni relative al contenuto dell’attestazione sanitaria di nascita riportate nella circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 22 febbraio 1999 n. 1/50-FG-40/97/U887 (G.U. n. 46 del 25 febbraio 1999) sono da ritenersi tuttora valide. Tale attestazione, che riguarda il fatto fisiologico dell’avvenuto parto e va ovviamente compilata sia nel caso di filiazione legittima che in quello di filiazione naturale, deve necessariamente contenere il dato relativo al nome della puerpera, **che va intesa come partoriente e non come madre e che diventerà tale (nel caso di filiazione naturale) solo se effettuerà lei stessa la dichiarazione di nascita o consentirà con atto pubblico di esservi nominata.**”